



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Decreto del Rettore

**Oggetto: Indizione elezione rappresentanze studentesche – biennio accademico
2025/2026-2026/2027**

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata e in particolare l'art. 10, comma 6, lett. b); l'art. 11, comma 6, lett. b); l'art. 13, comma 5, lett. b); l'art. 16, comma 5; l'art. 17, comma 3, lett. c); l'art. 25, comma 4, lett. d); l'art. 53, comma 10 e l'art. 55;
- VISTO** l'art. 8 della Legge regionale 4 marzo 1997, n. 11, come modificato dall'art. 1 della Legge regionale 8 settembre 1999, n. 30 e dall'art. 13 della Legge regionale 14 luglio 2006, n. 11, il quale prevede che del Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario facciano parte due rappresentanti designati dall'Università, di cui uno eletto dalla rappresentanza studentesca;
- ATTESO** che, per il biennio accademico 2025/2026-2026/2027, occorre procedere al rinnovo delle rappresentanze studentesche;
- VISTO** il Titolo V rubricato "Elezioni delle rappresentanze studentesche" del *Regolamento generale di Ateneo*;
- VISTO** il *Regolamento per lo svolgimento delle elezioni di Ateneo in modalità telematica*, emanato con D.R. n. 158 del 27 marzo 2023;
- RITENUTO** opportuno che le elezioni delle rappresentanze studentesche per il biennio accademico 2025/2026-2026/2027 si svolgano in modalità telematica;
- INDIVIDUATA** la piattaforma telematica di voto;

DECRETA

Art. 1 – Indizione

E' indetta per i giorni

23 e 24 giugno 2025

l'elezione dei rappresentanti degli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata, per il biennio 2025/2026-2026/2027, nei seguenti organi:

Organo	N. rappresentanti da eleggere
Senato accademico	5
Consiglio di amministrazione	2
Nucleo di valutazione	1
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)	2
Comitato per lo sport	2
Comitato paritetico di amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU)	1
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria	10 studenti 1 dottorando
Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali	8 studenti 1 dottorando
Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute	5 studenti
Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate	8 studenti 1 dottorando
Consiglio del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale	10 studenti 1 dottorando

La presentazione delle candidature e le votazioni si svolgeranno in modalità telematica da remoto, a mezzo della piattaforma di e-voting predisposta dalla società CAMELOT S.r.l. S.B., le cui modalità operative saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, nella pagina dedicata al procedimento elettorale nella sezione “In primo piano”.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti **nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (nel seguito CUG), nel Comitato per lo Sport e nel Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (nel seguito ARDSU):**

- l'elettorato **attivo** spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca alla data di inizio delle votazioni;
- l'elettorato **passivo** spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ad un corso di studio dell'Ateneo, entro il termine stabilito per la presentazione delle candidature.

Per l'elezione dei **rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Strutture primarie**:

- l'elettorato **attivo** spetta, per ogni singola Struttura primaria, a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla medesima Struttura primaria alla data di inizio delle votazioni;
- l'elettorato **passivo** spetta, per ogni Struttura primaria, a tutti gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ad un corso di studio dell'Ateneo afferente alla Struttura primaria per la quale ci si candida, entro il termine stabilito per la presentazione delle candidature.

Per l'elezione del **rappresentante dei dottorandi** nei Consigli delle Strutture primarie:

- l'elettorato **attivo** spetta, per ogni singola Struttura primaria, a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati nella medesima Struttura alla data di inizio delle votazioni;
- l'elettorato **passivo** spetta, per ogni singola Struttura primaria, a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati nella medesima Struttura, entro il termine stabilito per la presentazione delle candidature. **Sono esclusi dall'elettorato passivo i dottorandi in regime di proroga.**

La regolare iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l'anno accademico in cui si svolgono le elezioni.

La qualità di elettore risulta dall'inclusione negli **elenchi degli aventi diritto al voto**, consultabili sul sito web dell'Ateneo entro il **3 giugno 2025**.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni possono essere segnalate entro il **13 giugno 2025** al Servizio Affari Istituzionali esclusivamente per via telematica all'indirizzo istituzionale affari_istituzionali@unibas.it.

Art. 3 – Commissione Elettorale Centrale

Con Decreto del Rettore è costituita la Commissione Elettorale Centrale composta da almeno tre componenti di comprovata esperienza, scelti tra i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo.

L'Ufficio amministrativo competente sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni telematiche e riceve tutte le informazioni relative alla procedura informatica di voto.

Alla Commissione Elettorale Centrale competono le altre funzioni attribuite al seggio elettorale dal Regolamento generale di Ateneo, in quanto compatibili con la procedura telematica di voto.

Art. 4 – Presentazione delle candidature

ELEZIONI CON IL SISTEMA PROPORZIONALE

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi riportati nella tabella che segue si svolgono con il sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti di candidati. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione e/o un acronimo e da un simbolo. La stessa deve comprendere un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi arrotondata all'unità superiore, e precisamente:

Organo	N. candidati
Senato accademico	Non superiore a 5 Non inferiore a 3
Consiglio di amministrazione	Non superiore a 2 Non inferiore a 1
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)	Non superiore a 2 Non inferiore a 1
Comitato per lo sport	Non superiore a 2 Non inferiore a 1
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria – studenti	Non superiore a 10 Non inferiore a 5
Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali – studenti	Non superiore a 8 Non inferiore a 4
Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute – studenti	Non superiore a 5 Non inferiore a 3
Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate – studenti	Non superiore a 8 Non inferiore a 4
Consiglio del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale – studenti	Non superiore a 10 Non inferiore a 5

La presentazione delle liste dei candidati, distinte per ciascun organo, deve essere effettuata **dal 3 al 5 giugno 2025** mediante la piattaforma di e-voting predisposta dalla società CAMELOT S.r.l. S.B. attraverso le modalità operative rese note mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, come innanzi indicato.

Le liste dei candidati per l'elezione:

- nel **Senato accademico**, nel **Consiglio di amministrazione**, nel **Comitato per lo sport** e per il **CUG** devono essere sostenute da almeno quindici studenti aventi diritto al voto;
- nei **Consigli delle Strutture primarie** devono essere sostenute da almeno dieci studenti aventi diritto al voto iscritti ai soli corsi di studio afferenti alle stesse Strutture primarie

per le quali la lista viene presentata. Non sono presi in considerazione gli studenti iscritti a corsi di studio afferenti ad altre Strutture primarie.

I candidati non devono risultare fra i sostenitori delle liste.

Per ciascun organo nessun elettore può sostenere più di una lista. Ove si verifichi tale circostanza, è valido il sostegno alla lista che sia stata presentata per prima.

Nell'ambito della stessa lista, ciascun elettore può sostenere le candidature per più di un organo.

L'accettazione della candidatura avverrà mediante la piattaforma di e-voting attraverso le modalità operative rese note mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, come innanzi indicato.

Non possono essere presentate candidature in più organi o in più liste. Ove si verifichi tale circostanza, saranno annullate tutte le candidature.

ELEZIONI CON IL SISTEMA MAGGIORITARIO

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi riportati nella tabella che segue si svolgono con il sistema maggioritario, sulla base di candidature individuali:

Organo	N. candidati
Nucleo di valutazione	1
Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU)	1
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria	1 dottorando
Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali	1 dottorando
Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate	1 dottorando
Consiglio del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale	1 dottorando

La presentazione delle candidature, distinte per ciascun organo, deve essere effettuata **dal 3 al 5 giugno 2025** mediante la piattaforma di e-voting predisposta dalla Società CAMELOT S.r.l. S.B. attraverso le modalità operative rese note mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, come innanzi indicato.

Ogni candidatura presentata per:

- il **Nucleo di valutazione** e il **Comitato Paritetico di Amministrazione dell'ARDSU** deve essere sostenuta da almeno quindici studenti aventi diritto al voto;
- la **rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato nei Consigli delle Strutture primarie** deve essere sostenuta da almeno cinque dottorandi aventi diritto al voto iscritti a

corsi di dottorato afferenti alla Struttura primaria per la quale il dottorando si presenta. Non saranno presi in considerazione i sostegni da parte di dottorandi iscritti a corsi di dottorato afferenti ad altre Strutture primarie.

I candidati non devono risultare fra i sostenitori delle candidature.

Per ciascun organo nessun elettore può sostenere più di una candidatura. Ove si verifichi tale circostanza, è valido il sostegno al candidato che abbia presentato per primo la propria candidatura.

Art. 5 – Pubblicazione delle candidature

Le liste e le candidature presentate e validate dalla Commissione Elettorale Centrale di cui al precedente art. 3 saranno pubblicate nella pagina dedicata al procedimento elettorale nella sezione “*In primo piano*” del sito web dell’Ateneo **entro il 13 giugno 2025**.

Art. 6 – Propaganda elettorale e attività di comunicazione

La propaganda elettorale inizia dopo la pubblicazione delle candidature e termina entro le ore 23:59 del 21 giugno 2025.

E’ vietata ogni forma di propaganda elettorale, anche con mezzi telematici (social network e sistemi di messaggistica istantanea) al di fuori dei tempi previsti per la campagna elettorale, riconducibile a liste o candidati.

Art. 7 – Svolgimento delle votazioni

L’accesso alla piattaforma per la votazione sarà consentito come indicato di seguito:

dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del 23 giugno 2025

dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del 24 giugno 2025

secondo le modalità operative rese note sul sito web di Ateneo.

Art. 8 – Quorum per la validità delle elezioni

Per ogni elezione, ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

Ciascuna elezione è valida se alla votazione abbia preso parte il 15% degli aventi diritto al voto.

Art. 9 – Scrutinio

A conclusione delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale Centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto da remoto, accerta il raggiungimento del quorum previsto per la validità delle votazioni e dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Le procedure di scrutinio sono pubbliche e le modalità di accesso saranno rese note nella pagina dedicata al procedimento elettorale nella sezione “*In primo piano*” del sito web dell’Ateneo.

Art. 10 – Risultati elettorali

I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo entro dieci giorni dall'ultimo giorno di votazione, ovvero entro il **4 luglio 2025**.

Art. 11 – Decorrenza dei mandati

Il mandato degli studenti eletti è di due anni accademici. Il loro mandato ha inizio il 1° ottobre 2025 e termina il 30 settembre 2027.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che i dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata, sono trattati secondo il principio di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento. Il trattamento è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento presso l'Università degli Studi della Basilicata, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. La relativa informativa è disponibile al seguente link:

<https://portale.unibas.it/site/home/riferimenti/protezione-dati/articolo6666.html>.

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi della Basilicata nella persona del legale rappresentante pro tempore contattabile all'indirizzo mail segreteria Rettore@unibas.it; il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unibas.it

Art. 13 – Unità organizzativa responsabile e Responsabile del procedimento

L'unità organizzativa responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è il Servizio Affari Istituzionali contatti: affari_istituzionali@unibas.it.

Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Daniela Librasi.

Art. 14 – Pubblicità

Il presente Decreto è reso pubblico mediante affissione nell'Albo Ufficiale *on line* dell'Ateneo e la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo nella sezione *"In primo piano"*.



Art. 15 – Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Decreto, si fa rinvio alle norme di legge in materia, allo Statuto, al Regolamento generale di Ateneo e al Regolamento per lo svolgimento delle elezioni di Ateneo in modalità telematica.

IL RETTORE

prof. Ignazio M. MANCINI